

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008891	22/10/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Farmaceutica - Coordinamento	112060101

OGGETTO: AGFT: Erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2025. Prima Tranche.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009171 DEL 10/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/10/2025 12:10



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2029 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

**Premesso che:**

- la Legge 08.03.1968 n. 221 e successive modifiche e integrazioni classifica le Farmacie in due categorie:
  - Farmacie urbane, situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  - Farmacie rurali, ubicate in Comuni, Frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
- la predetta legge, all'art. 2, dispone che “Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, spetta l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S. approvata con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fissata in relazione alla popolazione

residente”;

**Preso atto che:**

- l'art.8, comma 1 della “Legge di stabilità regionale 2019” (L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia) dispone che l'indennità di residenza a carico delle Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2013 n. 22 (Provvidenza a favore delle farmacie rurali) a decorrere dall'anno 2019 è rideterminata nella misura annua di:
  - euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
  - euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
  - euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.1420 del 30/07/2019 sono state definite le modalità di erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali ai sensi dell'art.8 comma 2 della predetta Legge Regionale n.67 del 28 dicembre 2018, disponendo che tale contributo annuale venga concesso in due soluzioni semestrali, ovvero il pagamento del contributo del primo semestre entro il 31 ottobre dell'anno solare, per il quale il farmacista in possesso dei requisiti presenta istanza, ed il pagamento del secondo semestre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza all'ASL di competenza, a saldo del contributo annuale;

**VISTE** le istanze, presentate dai direttori/titolari delle farmacie rurali ricomprese nel territorio della ASL Bari, elencate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy, intese alla richiesta della erogazione dell'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S. per l'anno 2025:

**ACCERTATO** che, nell'anno solare 2025, le farmacie rurali in elenco, risultano regolarmente aperte e funzionanti al pubblico;

**ACCERTATA** la numerosità della popolazione residente, al 01 gennaio 2025, in ciascuna frazione/località in cui sono ubicate le suddette farmacie, così come certificato da ciascun Comune interessato;

**DEFINITO** il contributo annuale 2025, per l'indennità di residenza da riconoscere alle farmacie rurali ricomprese nel territorio della ASL BARI, pari a complessivi euro € 130.000,00 da corrispondere alle farmacie in due tranches semestrali da imputare al conto 706.100.00035 anno 2025;

**RITENUTO:**

- di dover corrispondere ai farmacisti titolari di farmacie rurali:

- la prima tranche semestrale, in acconto, per l'indennità di residenza relativa all'anno 2025 pari a euro 65.000,00 entro il 30/10/2025, come dettagliato nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy, nella misura in rapporto alla popolazione residente servita;
- la seconda tranche semestrale, a saldo, per l'indennità di residenza relativa all'anno 2025 pari a euro 65.000,00 entro il 28/02/2026, come dettagliato nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy, nella misura in rapporto alla popolazione residente servita;

Per tutto quanto esplicitato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

**DETERMINA**

- di definire il contributo annuale 2025, da riconoscere alle farmacie rurali comprese nel territorio della ASL BARI, pari a complessivi euro € 130.000,00 da corrispondere alle farmacie in due tranches semestrali e da imputarsi al conto 706.100.00035 dell'esercizio 2025 quale contributo annuale per l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S in favore delle farmacie rurali ricadenti nel territorio della ASL BARI per l'anno 2025;
- di accogliere l'istanza presentata dalle farmacie rurali richiedenti, così come riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, entro il 30/10/2025, della prima tranche semestrale per l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S., relativa all'anno 2025, per un totale di euro 65.000,00 (conto 706.100.00035 ), suddiviso, per ciascuna farmacia, in rapporto alla popolazione residente servita, così come riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy;
- di dare altresì atto che si procederà alla liquidazione della seconda tranche con ulteriore atto determinativo;
- di dichiarare il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'Art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;
- di trasmettere il presente atto alla AGRF per gli adempimenti conseguenziali.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70610000035 - Farmaceutica	2025	130.000,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

**ONERI DI RISERVATEZZA:**



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mininni Antonio	 Firmato digitalmente il 21/10/2025 12:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Antonacci Stefania	 Firmato digitalmente il 21/10/2025 13:30